



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 4 novembre 2020

composta dai magistrati:

- Dott. Antonio CONTU - Presidente  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario  
Dott.ssa Cristiana CREMONESI - Referendario (relatore)  
Dott. Matteo SANTUCCI - Referendario

**VERIFICHE IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA**  
**DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**  
**EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016**  
**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto, in particolare, l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle partecipazioni, dirette ed indirette, in vista di una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20 del medesimo decreto;

Visto, altresì, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Viste le linee guida relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, d.lgs. n. 175/2016 e al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17, d.l. n. 90/2014 del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti del 23 novembre 2018;

Richiamate la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017 della Sezione delle Autonomie recante Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni nonché la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle autonomie recante Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per le Marche n. 2/2020/INPR;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore dott.ssa Cristiana Cremonesi;

### **CONSIDERATO**

1. Come noto, nell'ambito del peculiare percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, avviato dal legislatore, sin dalla legge di stabilità 2015 (cfr. art. 1, commi 611 e ss legge n. 190/2014), nuovi e stringenti obblighi sono stati previsti a carico delle amministrazioni pubbliche dagli artt. 24 e 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) che disciplinano, rispettivamente, la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

Trattasi di due momenti connessi ed interdipendenti atteso che l'operazione di natura straordinaria, prevista dall'art. 24 costituisce la base per la razionalizzazione periodica ex art. 20 delle partecipazioni pubbliche cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 26, comma 11 TUSP (C. dei conti, Sez. aut. del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Per ciò che riguarda, in particolare, la razionalizzazione periodica il citato art. 20, sotto la rubrica "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", prevede, invero, che le pubbliche amministrazioni "*effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*".

Il successivo comma 3 del medesimo art. 20 precisa che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno, e trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014 alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro - cui l'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 intesta peculiari competenze per il monitoraggio, l'indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica - nonché alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

L'art. 26, comma 11 scandisce la tempistica dei suddetti adempimenti, disponendo in tal guisa: "*Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*".

Alla luce del chiaro disposto di cui al comma 1 precisi obblighi di comunicazione sussistono, peraltro, anche nell'ipotesi che le amministrazioni non detengano alcuna partecipazione.

2. In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in coerenza con le indicazioni già rese in relazione alla revisione straordinaria (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), in occasione della prima razionalizzazione periodica, ha ritenuto necessario adottare specifiche linee di indirizzo oltre che un modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti.

Rileva, a tal riguardo, la già citata deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR con la quale la Sezione delle autonomie, nel rimarcare la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ha, altresì, sottolineato l'esigenza di una costante riflessione da

parte degli enti soci in ordine alle decisioni adottate con riguardo al proprio portafoglio delle partecipazioni (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Sul punto, ed a comprova della sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica è stato, peraltro, sottolineato come alle stesse siano sottesi i medesimi criteri e come entrambe siano preordinate a rilevare le situazioni di criticità di cui al comma 2 dell'art. 20 (come richiamato dall'art. 24 TUSP) di seguito evidenziate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 TUSP.

Nell'occasione è stata, inoltre, evidenziata la doverosità della comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica in favore della struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP e delle competenti Sezioni regionali di controllo: sotto tale profilo, ed in ordine alla finalità dello specifico obbligo di comunicazione in favore della Sezione regionale di controllo, costituisce principio pacificamente recepito che lo stesso non assolva a sole finalità di trasparenza (di deterrenza) ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte dei conti che vanno sempre più caratterizzandosi come controlli sul "gruppo ente locale".

D'altro canto, a presidio dell'effettività delle anzidette prescrizioni in tema di razionalizzazione periodica, il comma 7 dell'art. 20 prevede un meccanismo sanzionatorio,

cui possono correlarsi anche profili di responsabilità erariale, rispetto al quale si individua la competenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

## RITENUTO

Alla luce di tale quadro dispositivo ed interpretativo questa Sezione regionale di controllo, nelle more di più approfonditi controlli in ordine agli esiti dell'operazione di razionalizzazione ordinaria di cui trattasi, ha ritenuto di svolgere - anche in ragione della collaborazione istituzionale avviata *in subjecta materia* tra la Corte dei conti ed il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del protocollo siglato il 25 maggio 2016 - un primo monitoraggio volto a verificare il grado di assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 20, comma 3, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Riscontri sono stati svolti, in particolare, circa l'avvenuta trasmissione del piano di razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni societarie da parte degli enti a ciò tenuti nel termine, fissato dalla Sezione delle autonomie con la più volte citata deliberazione n. 22/SEZ/AUT/2018/INPR del 31 marzo 2019.

All'esito di tali verifiche, alla stregua della documentazione trasmessa alla Sezione, è emerso che l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ha adottato il piano di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP con deliberazioni di Consiglio provinciale n. 22 del 29 settembre 2017 e n. 32 del 30 novembre 2017 (*quest'ultima modificativa dell'allegato A ridefinito "in relazione alla determinazione del fatturato come valore della produzione con esclusione dei contributi in conto esercizio, come previsto dal MEF"*) - trasmesse a questa Sezione regionale di controllo ed acquisite ai protocolli n. 3192/2017, n. 3196/2017 e n. 4263/2017. Successivamente l'Ente ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 26 ottobre 2018 (*acquisita al prot. n. 2541 del 5 novembre 2018*), avente per oggetto: "*Verifica dei risultati conseguiti e monitoraggio dello stato di attuazione del piano straordinario di razionalizzazione delle Società partecipate. Delibera di Consiglio Provinciale n. 22/2017 ai sensi dell'ex art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016*" con la quale si approvava una nuova ricognizione, al 31/12/2017, dello stato di attuazione del piano straordinario di razionalizzazione approvato con atto n. 22 del 30/09/2017" (cfr. pag 13).

All'esito di controlli officiosi effettuati sul sito dell'Ente - sezione Amministrazione trasparente, risulterebbe l'approvazione della successiva delibera di Consiglio provinciale n. 45 del 20 dicembre 2018, "*Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate*

*anno 2018*”, con la quale l’Ente confermava quanto già deliberato con proprio atto n.22/2017 ed approvava contestualmente l’aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società , richiamando le linee guida del Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti “**Revisione periodica** delle partecipazioni pubbliche, **art.20 D. Lgs. n.175/2016**, censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014; sulla base delle quali veniva compilato l’allegato “A” parte integrante e sostanziale della deliberazione”;

Dalle medesime verifiche è stato, altresì, acclarato che la menzionata delibera di Consiglio provinciale n. 45 del 20 dicembre 2018 non risulterebbe pervenuta alla Sezione;

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche,

### **RILEVA**

che non risulta pervenuta la delibera di Consiglio provinciale n. 45 del 20 dicembre 2018, “*Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate anno 2018*” e, per l’effetto

### **INVITA**

l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino a provvedere alla trasmissione della delibera di cui sopra entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente pronuncia,

### **DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Presidente della Provincia, al Consiglio Provinciale ed all’Organo di revisione dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, nonché alla Struttura presso il Dipartimento del Tesoro per il monitoraggio delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del TUSP.

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione provinciale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 novembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 85, e, in particolare, il comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 26-*ter* del

decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché del D.P. n. 287 del 27 ottobre 2020.

Il Magistrato relatore  
Cristiana Cremonesi  
f.to digitalmente

Il Presidente  
Antonio Contu  
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 10 novembre 2020

Il Direttore della Segreteria  
Barbara Mecozzi  
f.to digitalmente